



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

COPIA

DELIBERA N. 12
Del 09-05-2016

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

O G G E T T O : MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **duemilasedici**, il giorno **nove** del mese di **maggio** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano:

Accordini Giorgio	Presente
Salzani Mariafrancesca	Presente
Carradori Mauro	Assente
Degani Fabiola	Presente
Giacopuzzi Michele	Presente
Lonardi Mario Simone	Presente
Accordini Maddalena	Presente
Ballarini Corrado	Presente
Carneri Leonello	Presente
Marchesini Stefano	Presente
Merci Diego	Presente
Poiesi Giuseppe	Presente
Speri Renzo	Presente
Vincenzi Bruna	Presente
Galvanini Stiliano	Presente
Battistella Carlo	Presente
Di Leo Massimo	Presente

Partecipa alla riunione il **SEGRETARIO COMUNALE - Favalezza dr.ssa Donatella**.

Constatato legale il numero degli intervenuti il **Sindaco Accordini dr. Giorgio** – in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



INTERVENTI

SINDACO: Punto successivo: “Modifica ed approvazione del regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili”. Le prossime due delibere sono delle modifiche obbligatorie dovute al fatto che la legge di stabilità 2016 ha introdotto delle variazioni a cui dobbiamo adeguarci con una modifica ad alcuni articoli del regolamento che sono quelli scritti in neretto, in grassetto. Articolo 3, parla del presupposto impositivo. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili ad eccezione in ogni caso dell’abitazione principale come definito ai sensi dell’imposta municipale propria IMU. Sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A 1, A 8, A 9. Poi l’articolo 5, l’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A 1, A 8, A 9. Non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza. Poi c’è un articolo 5 bis che è aggiunto praticamente dove viene definito che cosa si intende per abitazione principale: fabbricati ed aree fabbricabili. Ai fini della Tasi per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente, risiedono anagraficamente. Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alle unità ad uso abitativo. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che dev’essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione, soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui è comunque utilizzato. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. All’articolo 10 viene aggiunto: “ricompreso nelle categorie catastali A 1, A 8, A 9” e poi mi pare che non ci sia altro. L’ultimo punto: “Il Presente regolamento entra in vigore a partire dal primo gennaio 2016”, perché è retroattivo finché non viene approvato il bilancio. Chi è d’accordo con l’oggetto: “Modifica ed approvazione del regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili”, alzi la mano? Unanimità. Manca Carradori. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Chi è d’accordo sull’immediata eseguibilità? Tutti. Contrario Galvanini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,



nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO il D.M. 1° marzo 2016 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: [...] b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;

VISTA la legge di stabilità 2016 – legge 28 dicembre 2015 n. 208 - che ha introdotto delle modifiche legislative alle norme regolanti l'applicazione della I.U.C. e di conseguenza anche della TASI;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di dover modificare il testo del regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 luglio 2014 al fine di adeguarlo all'attuale normativa dando atto che per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente;

VISTA, inoltre, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 11531 del 26.04.2016 con la quale questo Ente veniva invitato ad adottare tutti i provvedimenti modificativi conseguenti all'applicazione della Legge di Stabilità 2016, anche al fine di assicurare chiarezza d'informazione nei confronti dei contribuenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'allegato parere rilasciato dal revisore Unico dei Conti;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Essendo presenti n. 15 consiglieri, più il Sindaco pari a n. 16, su 17 componenti.

Assenti: n. 1 consigliere (Carradori).

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano. Contrari: nessuno. Astenuti: nessuno.

DELIBERA



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di approvare il nuovo regolamento sul "Tributo sui servizi indivisibili" (TASI), allegato alla presente deliberazione, con tutte le modifiche rispetto a quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30 luglio 2014 ;
- di dare atto che tutte le modifiche introdotte dalla legge 28/12/2015 n. 208, legge di Stabilità 2016, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016.
- di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Successivamente con separata votazione:

Essendo presenti n. 15 consiglieri, più il Sindaco pari a n. 16, su 17 componenti.

Assenti: n. 1 consigliere (Carradori)

Con voti favorevoli resi per alzata di mano n. 14 consiglieri più il Sindaco per un totale di 15 voti favorevoli. Contrari: n. 1 consigliere (Galvanini). Astenuti: nessuno.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000

PARERE: **Favorevole** in ordine alla Regolarita' tecnica.

Data: 05-05-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Ugolini rag. Marta

PARERE: **Favorevole** in ordine alla Regolarita' contabile.

Data: 05-05-2016

Il Responsabile dell'Area Contabile
F.to Ugolini rag. Marta



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Deliberazione N. **12** del **09-05-2016**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

II SINDACO
F.to Accordini dr. Giorgio

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Favalezza dr.ssa Donatella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 688 R.P.

Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 25-05-2016 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

San Pietro in Cariano, 25-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Tabarelli dr. Fabrizio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
- diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 trascorsi 10 dalla data di pubblicazione).

San Pietro in Cariano, 25-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Tabarelli dr. Fabrizio